Allegato A) linee guida per la formazione degli elenchi e il sorteggio dei commissari nelle procedure di chiamata dei professori/esse di I e II fascia e di reclutamento dei/lle ricercatori/trici a tempo determinato (RTT)

VIGENTE	AGGIORNATA
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti Linee guida disciplinano, in via transitoria, la formazione degli elenchi dei docenti esterni e delle docenti esterne sorteggiabili e le modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di chiamata dei professori e delle professoresse di prima e seconda fascia e di reclutamento dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato (RTT), ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dalla Legge 16 luglio 2026, n. 129 (Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario), nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli artt. 16 e 17-bis e del conseguente adeguamento dei Regolamenti di Ateneo.	
Art. 2. Principi generali 1. Le procedure sono improntate ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, rotazione e prevenzione del conflitto di interessi, in coerenza con il PIAO di Ateneo e con la Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020. 2. Le presenti linee-guida sono adottate in coerenza con i principi dell'Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R), promossi dalla Carta europea dei Ricercatori e attuati dall'Ateneo attraverso la OTM-R Policy, nell'ambito della Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). 3. Le presenti disposizioni trovano applicazione fino all'adozione della disciplina ministeriale concernente la composizione delle commissioni prevista dalla legge n. 240/2010.	
Art. 3. Composizione delle Commissioni 1. Nelle procedure di chiamata dei/lle professori/sse di prima fascia la commissione è costituita da cinque professori/sse appartenenti alla fascia oggetto del procedimento e per quanto possibile nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione.	***Art. 3. Composizione delle Commissioni*** 1. Nelle procedure di chiamata **ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010** dei/lle professori/sse di prima fascia la commissione è costituita da cinque professori/sse appartenenti alla fascia oggetto del procedimento e per quanto possibile nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione.

VIGENTE	AGGIORNATA
Per le procedure relative alle chiamate di professori/sse di seconda fascia, almeno tre componenti devono essere individuati tra i/le professori/sse di prima fascia mentre gli altri possono essere anche della fascia corrispondente al posto per il quale è indetta la procedura. I/le componenti delle commissioni sono individuati/e nel rispetto dei seguenti criteri: – un/una componente individuato/a dal Dipartimento che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato/a all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso; – quattro componenti esterni/e all'università che ha indetto la procedura sorteggiati all'interno di apposite liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; – ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore. 2. Nelle procedure di reclutamento dei/lle ricercatori/trici a tempo determinato la commissione è formata da tre professori/sse, di cui almeno due di prima fascia e non più di uno di II fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione scelti nel rispetto dei seguenti criteri: – un/una componente individuato/a dal dipartimento che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato/a all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso; – due componenti esterni/e all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati/e all'interno di liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; – ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore.	Per le procedure relative alle chiamate di professori/sse di seconda fascia, almeno tre componenti devono essere individuati tra i/le professori/sse di prima fascia mentre gli altri possono essere anche della fascia corrispondente al posto per il quale è indetta la procedura. I/le componenti delle commissioni sono individuati/e nel rispetto dei seguenti criteri: – un/una componente individuato/a dal Dipartimento che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato/a all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso; – quattro componenti esterni/e all'università che ha indetto la procedura sorteggiati all'interno di apposite liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; – ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore. 2. Nelle procedure di reclutamento dei/lle ricercatori/trici a tempo determinato la commissione è formata da tre professori/sse, di cui almeno due di prima fascia e non più di uno di II fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei princìpi di imparzialità, trasparenza e rotazione scelti nel rispetto dei seguenti criteri: – un/una componente individuato/a dal dipartimento che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato/a all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso; – due componenti esterni/e all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati/e all'interno di liste relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; – ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore. **3. Considerato che la legge 16 luglio 2026, n. 129, non ha modificato la numerosità delle commissioni relative alle procedure valutative di cui all'art.**

VIGENTE	AGGIORNATA
	24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per tali procedure la commissione è composta da tre professori o professoresse di prima fascia, ai sensi dell'art. 9, comma 7, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri: **– un componente è individuato dal Dipartimento proponente la chiamata;** **– gli altri due, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati secondo le modalità previste dalle presenti linee guida per le commissioni delle procedure di reclutamento dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato.**
Art. 4. Definizione della rosa dei commissari 1. Le operazioni di nomina e sorteggio sono effettuate in Consiglio di Dipartimento secondo le modalità contenute nelle presenti linee-guida, garantendo la più ampia partecipazione e trasparenza, anche grazie all'impiego di strumenti telematici. 2. **Le modalità di designazione e sorteggio dei componenti delle commissioni sono le seguenti:** ~~Le modalità di nomina e sorteggio individuate dal Consiglio di dipartimento sono le seguenti:~~ ~~– Il commissario interno viene designato dal Dipartimento, mentre i commissari esterni vengono sorteggiati (4 esterni per il reclutamento di professori/professoresse di prima e seconda fascia, 2 per le procedure di selezione di ricercatori/ricercatrici RTT);~~ – Il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la rosa dei candidati e delle candidate da sorteggiare garantendo il rispetto della composizione di genere. Il sorteggio è effettuato nel rispetto dei requisiti di composizione della commissione previsti dai commi 1, 2 e 3 , con particolare riferimento alla fascia di appartenenza e all'afferenza scientifico-disciplinare dei/delle componenti. 3. In ogni caso la rosa dei candidati e delle candidate sorteggiabili deve essere non inferiore al doppio degli/lle eleggibili/eletti/e (due candidati/e per ogni commissario/a da eleggere).	***Art. 4. Definizione della rosa dei commissari*** 1. Le operazioni di nomina e sorteggio sono effettuate in Consiglio di Dipartimento secondo le modalità contenute nelle presenti linee-guida, garantendo la più ampia partecipazione e trasparenza, anche grazie all'impiego di strumenti telematici. 2. **Le modalità di designazione e sorteggio dei componenti delle commissioni sono le seguenti:** **– un/una componente della commissione è designato/a dal Dipartimento; gli/le altri/e componenti, esterni/e all'Ateneo, sono individuati/e mediante sorteggio, nel numero di:** **a. quattro per le procedure di chiamata di professori/professoresse di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente;** **b. due per le procedure di reclutamento di ricercatori/ricercatrici RTT e per le procedure valutative di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della medesima legge.** – Il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la rosa dei candidati e delle candidate da sorteggiare garantendo il rispetto della composizione di genere. Il sorteggio è effettuato nel rispetto dei requisiti di composizione della commissione previsti dai commi 1, 2 e 3 **dell'art. 3**, con particolare riferimento alla fascia di appartenenza e all'afferenza scientifico-disciplinare dei/delle componenti.

VIGENTE	AGGIORNATA
4. Fra i membri esterni possono essere sorteggiati/e anche supplenti che sostituiscono i/le membri effettivi/e in caso di rinuncia e/o decadenza. 5. Almeno 1/3 dei/delle componenti le commissioni deve essere del genere meno rappresentato; 6. In caso di impossibilità di adempimento dei numeri minimi del genere meno rappresentato, bisogna darne motivazione nel verbale del Consiglio di Dipartimento. 7. Possono essere inseriti negli elenchi dei potenziali commissari esclusivamente i professori in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni relative all'Abilitazione scientifica nazionale o per l'inserimento negli elenchi nazionali dei commissari previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, secondo la disciplina applicabile.	3. In ogni caso la rosa dei candidati e delle candidate sorteggiabili deve essere non inferiore al doppio degli/lle eleggibili/eletti/e (due candidati/e per ogni commissario/a da eleggere). 4. Fra i membri esterni possono essere sorteggiati/e anche supplenti che sostituiscono i/le membri effettivi/e in caso di rinuncia e/o decadenza. 5. Almeno 1/3 dei/delle componenti le commissioni deve essere del genere meno rappresentato; 6. In caso di impossibilità di adempimento dei numeri minimi del genere meno rappresentato, bisogna darne motivazione nel verbale del Consiglio di Dipartimento. 7. Possono essere inseriti negli elenchi dei potenziali commissari esclusivamente i professori in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni relative all'Abilitazione scientifica nazionale o per l'inserimento negli elenchi nazionali dei commissari previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, secondo la disciplina applicabile.
Art. 5. Modalità di sorteggio 1. Il sorteggio costituisce modalità ordinaria di individuazione dei commissari e delle commissarie, in attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 240/2010, dei principi di imparzialità e delle raccomandazioni ANAC. 2. Il sorteggio è effettuato in sede di Consiglio di Dipartimento. 3. Le operazioni possono essere effettuate anche mediante strumento informatico che garantisca casualità, tracciabilità e immodificabilità dell'estrazione. 4. Le operazioni sono integralmente verbalizzate. 5. Il sorteggio può essere: – automatico: utilizzando file (contenenti la lista dei docenti disponibili individuati dal/lla Direttore/Direttrice del Dipartimento) da inserire su un apposito applicativo reso disponibile dall'Ateneo che garantisca la casualità della selezione. Al termine del sorteggio viene stampata la schermata automaticamente generata ed il verbale del sorteggio con i nominativi estratti	***Art. 5. Modalità di sorteggio*** 1. Il sorteggio costituisce modalità ordinaria di individuazione dei commissari e delle commissarie, in attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 240/2010, dei principi di imparzialità e delle raccomandazioni ANAC. 2. Il sorteggio è effettuato in sede di Consiglio di Dipartimento. 3. Le operazioni possono essere effettuate anche mediante strumento informatico che garantisca casualità, tracciabilità e immodificabilità dell'estrazione. 4. Le operazioni sono integralmente verbalizzate. 5. Il sorteggio può essere: – automatico: utilizzando file (contenenti la lista dei docenti disponibili individuati dal/lla Direttore/Direttrice del Dipartimento) da inserire su un apposito applicativo reso disponibile dall'Ateneo che garantisca la casualità della selezione. Al termine del sorteggio viene stampata la schermata automaticamente generata ed il verbale del sorteggio con i nominativi estratti

VIGENTE	AGGIORNATA
e si allega al verbale del Consiglio di Dipartimento che dovrà essere trasmesso agli uffici competenti; ~~– manuale: I nominativi, individuati dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento sulla base delle disponibilità raccolte, sono inseriti in due urne separate: una contenente i nominativi degli uomini e una contenente i nominativi delle donne. In sede di Consiglio di Dipartimento, si procede all'estrazione dei primi quattro nominativi dalle due urne separate, in modo da garantire la parità di genere. Per l'estrazione del quinto nominativo, il contenuto delle due urne viene riunito in un'unica urna.~~ 6. In caso di dimissioni o rinuncia di uno/a o più candidati/e commissari/e si procede alla sostituzione del/lla commissario/a mancante con il commissario/a già individuato/a quale componente supplente partendo dall'ordine di priorità emersa dal sorteggio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere; in mancanza si procede ad un nuovo sorteggio. 7. La commissione è nominata con decreto del Rettore previa verifica della correttezza formale della definizione della rosa dei/lle candidati/e e delle operazioni di sorteggio per l'individuazione dei/delle componenti e del possesso dei requisiti richiesti.	e si allega al verbale del Consiglio di Dipartimento che dovrà essere trasmesso agli uffici competenti; **– manuale: i nominativi della rosa approvata dal Consiglio di Dipartimento, sulla base delle disponibilità raccolte, sono inseriti in due urne separate, una contenente i nominativi degli uomini e una contenente i nominativi delle donne. In sede di Consiglio di Dipartimento si procede secondo le seguenti modalità:** **– a) qualora debbano essere sorteggiati quattro componenti, si estrae un nominativo da ciascuna urna; i nominativi residui sono quindi riuniti in un'unica urna, dalla quale sono estratti gli ulteriori due componenti;** **– b) qualora debbano essere sorteggiati due componenti, si estrae un nominativo dall'urna del genere diverso da quello del componente designato dal Consiglio di Dipartimento; i nominativi residui delle due urne sono quindi riuniti in un'unica urna, dalla quale è estratto il secondo componente.** 6. In caso di dimissioni o rinuncia di uno/a o più candidati/e commissari/e si procede alla sostituzione del/lla commissario/a mancante con il commissario/a già individuato/a quale componente supplente partendo dall'ordine di priorità emersa dal sorteggio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di genere; in mancanza si procede ad un nuovo sorteggio. 7. La commissione è nominata con decreto del Rettore previa verifica della correttezza formale della definizione della rosa dei/lle candidati/e e delle operazioni di sorteggio per l'individuazione dei/delle componenti e del possesso dei requisiti richiesti.
Art. 6. Disposizioni finali 1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 16 e 17-bis della legge 240/2010 (come modificata dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2026) e alla costituzione delle liste nazionali dei commissari, le commissioni continuano ad essere costituite secondo la disciplina prevista dai vigenti Regolamenti di Ateneo e dalle presenti Linee guida, in quanto compatibile con la normativa sopravvenuta.	